

CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL'ORDINE DEI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Articolo 1: Ambito oggettivo

1. Il presente Codice di comportamento del personale dell'Ordine dei veterinari della provincia di Cosenza, di seguito definito "Codice", integra e specifica i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, contenuti nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 al quale si rinvia per quanto non espressamente previsto e nella misura in cui le disposizioni in esso contenute siano applicabili all'Ordine medesimo.

Articolo 2: Ambito soggettivo

1. Il presente codice si applica ai componenti del Consiglio, ai Revisori dei conti, a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, al personale appartenente ad altre amministrazioni in posizione di comando, fuori ruolo o distacco da altre amministrazioni pubbliche. Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice si applicano anche a tutti i consulenti, agli esperti e ai soggetti esterni che a qualunque titolo collaborano con l'Ordine dei veterinari della provincia di Cosenza.

2. Sono inoltre tenuti al rispetto del presente Codice i dipendenti e rappresentanti dei soggetti che operano per conto dell'Ordine dei veterinari della provincia di Cosenza sulla base di rapporti contrattuali".

Articolo 3: Principi generali

1. Il personale indicato nell'art. 2 si impegna a:

- a. osservare la Costituzione, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;
- b. svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare;
- c. rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, valorizzazione del merito, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza;
- d. operare con impegno e responsabilità allo scopo di realizzare i compiti istituzionali dell'Ordine;
- e. collaborare con diligenza, osservando le norme del presente codice, le determinazioni assunte dagli Organi dell'Ente per la realizzazione dei compiti istituzionali e per la disciplina del lavoro, anche in relazione alle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f. agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- g. non usare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio;
- h. evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ordine ed esercitare prerogative e poteri pubblici unicamente per le finalità per le quali sono stati conferiti;
- i. esercitare i compiti assegnati orientando la propria azione alla massima economicità, efficienza ed efficacia e gestendo le risorse secondo una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

2. Nei rapporti con i destinatari della propria azione si impegna inoltre a:

- a. assicurare pari opportunità di trattamento nel rispetto del codice di comportamento per la tutela della dignità delle persone che operano all'interno dell'Ordine, astenendosi da azioni

arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari della propria azione o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori;

b. dimostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4: Regali, compensi e altre utilità

1. I soggetti indicati nell'art. 2 si impegnano a:

a. non chiedere, né sollecitare, per sé o per altri, regali o altre utilità;

b. non accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali;

c. in ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, non chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, o nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto;

d. non accettare, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore come sopra indicato;

e. non offrire, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore come sopra indicato;

f. mettere immediatamente a disposizione dell'Ordine, i regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, per essere restituiti o devoluti in beneficenza o per fini istituzionali;

g. non accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti alle attività istituzionali dell'Ente.

2. Ai fini del presente articolo si intendono di modico valore regali o altre utilità di valore non superiore a 150 euro nell'anno solare, anche sotto forma di sconto.

3. Il Responsabile per l'anticorruzione e per la trasparenza vigila sulla corretta applicazione del presente articolo al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità del dell'Ordine.

Articolo 5: Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. I componenti degli Organi e i dipendenti dell'Ordine dei veterinari della provincia di Cosenza non possono far parte di associazioni e organismi i cui interessi siano manifestamente in contrasto con i fini perseguiti dall'Ente.

2. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica entro 30 gg. al responsabile dell'Ente la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica per l'adesione a partiti politici o a sindacati.

3. Il personale dell'Ordine come indicato all'art. 2 non costringe altro personale ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Articolo 6: Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assunzione, informa per iscritto il responsabile dell'Ente di tutti i rapporti diretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia avuto negli ultimi tre anni.

2. Il dipendente ha l'obbligo di comunicare al responsabile dell'Ente ed al responsabile dell'anticorruzione e trasparenza l'insorgere di potenziali conflitti d'interesse tra quello dell'Ordine ed il proprio, sia diretto che indiretto per parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali.

Articolo 7: Obbligo di astensione

1. Il personale indicato nell'art. 2 si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il personale indicato nell'art. 2 si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il Consiglio Direttivo dell'Ordine.

Articolo 8: Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione alla corruzione e segnala al proprio superiore (segretario del Consiglio dell'Ordine e Responsabile della prevenzione della corruzione) eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Articolo 9: Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente presta la dovuta collaborazione nell'espletamento degli adempimenti prescritti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Piano triennale per la trasparenza e l'integrità vigenti.

Articolo 10: Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'Ordine per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Ente.

Articolo 11: Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria competenza.

2. Il dipendente utilizza il materiale, le attrezzature di cui dispone, i servizi telematici e telefonici per ragioni d'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'Ordine.

Articolo 12: Rapporti con l'esterno

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o di diverso ordine di priorità stabilito dall'Ente, l'ordine cronologico e non rifiuta, con motivazioni generiche, prestazioni a cui sia tenuto.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Ordine.

3. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti.

4. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ordine.

Art. 13: Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella predisposizione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Ordine, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuna utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione e l'esecuzione del contratto.

Art. 14: Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Vigilano sull'applicazione del presente codice il Presidente ed il segretario del Consiglio Direttivo, nonché il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed integrità.

2. Al personale dell'Ordine sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ad esso di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del presente codice, nonché un aggiornamento annuale e sistematico delle misure e delle disposizioni applicabili in tali ambiti.

Articolo 15: Responsabilità del personale conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri di ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo a responsabilità amministrativa ed eventualmente civile e penale del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Articolo 16: Disposizioni Finali

1. Il presente codice entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei veterinari della provincia di Cosenza e ne viene data la più ampia diffusione con la pubblicazione sul sito web istituzionale. Copia del presente codice viene consegnata ai dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo. Per la tipologia dei contratti sopra richiamati, stipulati successivamente all'entrata in vigore del regolamento, all'atto della sottoscrizione il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ordine curerà che i nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, firmino anche copia del presente Codice di comportamento.